

RSP

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

GIARDINO PUBBLICI NANO CAMPEGGI a BAGNO A RIPOLI -

CONCESSIONE DI AREA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' VARIE NEL

PERIODO ESTIVO

L'anno 2026 (duemilaventisei), nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta, per la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali, come previsto dall'art. 21, c. 2-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,

TRA:

- Arch. Antonino Gandolfo nato a Massa (Ms) il 28 novembre 1965, nominato con decreto Sindacale n. 90 del 1 agosto 2019 che agisce in nome e per conto del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dell'art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Decreto del Sindaco n.90 del 1 Agosto 2019 quale rappresentante della parte concedente di seguito chiamata "Comune"

- (C.F. P. IVA))

nato/a a il, residente
..... di seguito chiamato/a "concessionario"

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Bagno a Ripoli concede a l'uso della porzione di area di patrimonio indisponibile censita al Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli al FG. 14 part. 68, (Categoria giardino comunale, Sup. mq. 6230, privo di rendita – la cui planimetria si allega sotto la lettera "A"), pari a 100 mq di cui: adibita ad attività di somministrazione - adibita ad attività culturale - senza attività, ma mantenuta dal concessionario esclusivamente per la realizzazione di un programma di valorizzazione dell'area indicata, che prevede attività di natura culturale e ricreativa, azioni di piccola manutenzione, controllo e vigilanza, eventuale installazione di una struttura precaria temporanea per il miglior svolgimento delle manifestazioni e/o la somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario, qualora per motivi organizzativi di uno o più eventi necessiti l'uso di una porzione di area di proprietà comunale più ampia rispetto a quella sopra descritta, dovrà presentare apposita richiesta scritta al Comune di Bagno a Ripoli al momento del perfezionamento del calendario degli eventi, indicando dimensione dell'area aggiuntiva, data ed orario della manifestazione per cui la si richiede

Art. 2 - Durata

La presente concessione ha validità triennale (2026- 2027 e 2028) per un periodo compreso dal 1 maggio al 30 Ottobre non superiore ai 180 gg continuativi di ogni anno (comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio) come previsto dalla PARTE TERZA – ALLEGATO 2 Regolamento Edilizio del Comune di Bagno a Ripoli vigente.

E' cura del concessionario comunicare, entro 20 giorni dall'assegnazione, le date specifiche di utilizzo della concessione.

Il concessionario dovrà produrre idonea documentazione che dimostri l'avvenuto svuotamento delle fosse biologiche.

Art. 3. - Programma culturale/ricreativo e lavorativo, manutenzione dell'area.

Quale parte integrante alla concessione, regolata dal presente atto, il concessionario si impegna, coerentemente con l' offerta tecnica presentata, a proprie spese, a:

- organizzare e svolgere un programma di eventi culturali e ricreativi volti a incentivare momenti di socializzazione, fruizione culturale e ricreativa a favore della Comunità;

- effettuare la manutenzione ordinaria dell'area di proprietà comunale oggetto del presente atto, nonché attività di vigilanza e pulizia della stessa.

Un massimo di n. 3 serate potrà essere utilizzato per ospitare eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui il programma di eventi e manifestazioni preveda spettacoli ed attività musicali e/o che comunque generino rumore, il concessionario dovrà presentare debita richiesta, così come previsto dall'art. 10 paragrafo 10.2 del Regolamento Comunale delle attività rumorose o dall'art. 11, in base al caso specifico,, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 10.04.2024.

Qualora sia prevista attività di somministrazione alimenti e bevande, il

concessionario dovrà presentare denuncia inizio attività, per somministrazione temporanea alimenti e bevande e notifica sanitaria.

Art. 4 - Caratteristiche della struttura temporanea

Ove il concessionario intenda procedere all'installazione di una struttura temporanea, conforme a quanto presentato in sede di gara, questa potrà essere installata per un periodo non superiore a 180 giorni presentando la documentazione prevista dalla PARTE TERZA – ALLEGATO 2- parte terza (*"Altre strutture non disciplinate nelle parti precedenti a carattere e utilizzo temporaneo"*) del Regolamento Edilizio del Comune di Bagno a Ripoli vigente.

Il concessionario deve rimuovere a sue spese la struttura temporanea, eventualmente autorizzata, entro il termine complessivo di 180 giorni.

Se il concessionario non provvede alla rimozione della struttura entro i termini pattuiti, il Comune ne diventerà automaticamente proprietario a titolo gratuito, o comunque provvederà allo smontaggio della struttura a spese del concessionario, riservandosi di incamerare l'intera polizza fideiussoria a titolo di risarcimento e sanzione.

Relativamente alle strutture temporanee e attrezzature utilizzate (anche temporanee) restano a carico del Concessionario tutti gli obblighi relativi alla corretta esecuzione degli impianti da realizzarsi in conformità alla normativa vigente in materia. In particolare il Concessionario, annualmente e prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare le dichiarazioni di conformità , da redigere da Impresa abilitata ai sensi del DM 37/08, relativamente agli impianti elettrici installati da allacciare alle forniture elettriche indicate all'art. 5 messe a

disposizione dal Comune per un potenza massima disponibile di 8 KW trifasi + neutro.

E' fatto divieto, nell'ambito della gestione dell'attività della struttura precaria, di installare insegne pubblicitarie ed altro mezzo pubblicitario dell'attività svolta così come la la collocazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco.

Il concessionario dovrà produrre altresì idonea documentazione che dimostri l'avvenuto svuotamento delle fosse biologiche.

Art. 5 - Obblighi delle parti

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria sulla fossa biologica a tenuta e sugli allacci elettrici ed idrici, dalla zona data in concessione e fino al punto di consegna ai fornitori.

Sono a carico del concessionario:

- l'acquisizione di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo e all'autorizzazione in materia di inquinamento acustico;

- la presentazione di Comunicazione Inizio lavori (CIL) per la realizzazione del chiosco e relativi allegati come previsto dalla PARTE TERZA – ALLEGATO 2- parte terza (*"Altre strutture non disciplinate nelle parti precedenti a carattere e utilizzo temporaneo"*) del Regolamento Edilizio del Comune di Bagno a Ripoli vigente .

- l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle

norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e dovranno rispettare le indicazioni del Comune di Bagno a Ripoli relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;

- la trasmissione della programmazione culturale, ricreativa e sportiva mensile al Settore Suap-Sviluppo Economico, beni ed Attività Culturali;
- la completa organizzazione e gestione del programma presentato, senza alcun onere nei confronti dell'Amministrazione;
- la pulizia e la manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti;
- l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale e il rispetto dei limiti di emissione sonora;
- la redazione dell'apposito piano di sicurezza e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale;
- la custodia dei luoghi;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio del commercio e somministrazione alimenti e bevande, igienico-sanitarie e fiscali;
- il personale di vigilanza o servizio d'ordine per il controllo del rispetto delle normative durante lo svolgimento dell'attività;
- la messa in atto di misure per assicurare la fruibilità degli spazi da parte delle persone diversamente abili;

- la fornitura e messa in opera di n.2 servizi igienici chimici di cui 1 per portatori di handicap, aperti al pubblico e di servizio alla struttura, (prevedendo apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia), garantendone la fruizione anche a coloro che non sono clienti, così come previsto dalla Norma Italiana UNIEN 16194;

- il pagamento di oneri, tariffe, tasse, contributi, canoni, corrispettivi e tributi locali, in particolare canone unico patrimoniale, nella misura stabilita dai Regolamenti vigenti al momento della sottoscrizione della concessione-contratto;

- gli oneri per la realizzazione della struttura precaria, gli oneri relativi alla svuotatura regolare dei pozzetti, le spese per i consumi di acqua e energia elettrica (rimborso al Comune a cui sono intestati i contatori sulla base di contatori a defalco), le spese connesse a eventuali modifiche e/o adeguamenti dell'area in relazione ai bisogni del progetto presentato.

La responsabilità civile è a carico dell'aggiudicatario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'assegnatario esonera espressamente il Comune di Bagno a Ripoli da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant'altro presente all'interno dell'area oggetto di concessione; esonera altresì l'Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant'altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.

Art. 6 - Fideiussione

Il Concessionario provvede a stipulare, entro due mesi dalla sottoscrizione della presente concessione – contratto, polizza fideiussoria o bancaria del valore di euro 2.000,00 (duemila/00), che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione – contratto. In caso di escussione della fideiussione, da parte del Comune, il Concessionario si impegna a reintegrarla entro trenta giorni. La mancata stipula entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto. Il mancato reintegro entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto.

Art. 7 - Risoluzione

La concessione - contratto è risolta di diritto ed il Comune procederà all'immediata revoca della concessione nei seguenti casi:

- qualora il concessionario usi l'area concessa con finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente bando e contenute nella offerta tecnica presentata;

- qualora il concessionario non rispetti in parte e/o in toto quanto previsto dall'offerta tecnica presentata

- qualora il concessionario faccia uso dell'area concessa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza attenersi alla normativa, ai regolamenti e agli atti amministrativi in materia di orario;

- qualora il concessionario ceda a terzi la concessione, a qualsiasi titolo;

• Per mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone, dei tributi, degli oneri accessori e delle tariffe dovuti oltre che dei rimborsi per i consumi di acqua ed energia elettrica richiesti dal Comune;

• Per mancata stipula della fideiussione entro i termini contrattuali previsti;

• Per mancato reintegro della fideiussione entro i termini contrattuali previsti.

• Per mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso, nella concessione contratto, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore. Per mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso, nella concessione contratto, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente atto e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al GDPR, General Data Protection Regulation del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Art. 9 - Oneri contrattuali

Gli oneri contrattuali e fiscali, inerenti la stipula della presente concessione – contratto, sono a totale carico del concessionario.

La presente convenzione è/non è esente da imposta di bollo a termini dell'art.16 della Tabella B, D.P.R. 642/72, in quanto la concessionaria risulta iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. con Atto Dirigenziale del

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, come da risoluzione del Ministero delle Finanze 128/E del 1996, in quanto il 2% del valore del contratto risulta inferiore alla tassa minima di registrazione, da valere e tenere alla pari di un pubblico strumento e sarà registrato in caso d'uso nei modi di legge con le relative spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Il presente contratto è redatto in unico originale ed è composto da n..... () pagine, in carta resa legale.

IL CONCEDENTE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

f.to Arch. Antonino Gandolfo

IL CONCESSIONARIO

f.to

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"